

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

**Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma 15 e 16 aprile 2010**

**SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO**

A cura di: Cesare Belmonte

Premessa alle note di sintesi

Le sentenze dell'anno corrente cui si riferiscono le note di sintesi riguardano le regioni a statuto ordinario e coprono l'intervallo fra la fine del mese di gennaio e la metà del mese di marzo.

Nel dettaglio, le pronunce prese in considerazione vanno dalla n. 20 alla n. 104 del 2010.

Una fra le più significative sentenze del periodo è certamente la sentenza n. 68 del 2010, che per la prima volta dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione fissa l'orientamento della Corte costituzionale in materia di prorogatio degli organi politici regionali, sancendo il principio secondo cui gli ordinamenti regionali possono sì disciplinare la proroga dei poteri in caso di scioglimento anticipato o di scadenza naturale della legislatura, ma mantenendosi nell'ambito dei limiti connaturali a siffatto istituto.

Ne deriva che la prorogatio degli organi regionali consente il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, senza quindi sostanzarsi in una generica proroga di tutti i poteri degli organi medesimi.

Vi sono poi alcune pronunce in cui ha giocato un ruolo decisivo ai fini della decisione di merito il tipo, la natura formale dell'atto giuridico con cui si è declinata l'attività regionale.

Nel caso della sentenza n. 44 del 2010 è stata giudicata parzialmente illegittima una legge della Regione Puglia (l.r. 39/2006) che definiva in via normativa talune fattispecie di parziale o totale esclusione della rimborsabilità prevista per i farmaci compresi nel prontuario farmaceutico nazionale.

Così operando il legislatore regionale ha disatteso i principi dettati dallo Stato in un ambito che è di esclusiva competenza statale e che afferisce alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se infatti da una parte la normativa nazionale riconosce alle regioni margini di intervento su questa tematica, e dunque una capacità di dettare prescrizioni limitative della rimborsabilità, pur tuttavia tali poteri sono necessariamente da esercitarsi secondo le specifiche modalità procedurali previste dalla fonte statale; fonte questa che ammette una disciplina regionale alla duplice condizione di una preventiva individuazione dei farmaci non rimborsabili da parte dell'Agenzia italiana del farmaco e di conseguenti misure regionali assunte non in via legislativa ma mediante appositi provvedimenti amministrativi.

Risulta dello stesso tenore la sentenza n. 57 del 2010, con cui sono dichiarate illegittime disposizioni regionali statuenti meccanismi di proroga automatica delle autorizzazioni alle coltivazioni di cave nelle more degli strumenti di programmazione settoriale, in deroga a discipline normative generali che identificano in appositi provvedimenti amministrativi il titolo di legittimazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

Al riguardo, la Corte argomenta che attraverso il meccanismo della legge-provvedimento l'attività estrattiva non è più vincolata ad una preventiva valutazione di impatto ambientale, esperibile solo nell'istruttoria del procedimento amministrativo, derivandone per simili atti la violazione di principi fondamentali propri della legislazione statale e dello stesso diritto comunitario.

Come contraltare a queste sentenze, che enfatizzano il ruolo dell'atto amministrativo esplicito, si richiama la sentenza n. 69 del 2010, nella quale sono state dichiarate illegittime disposizioni regionali che introducevano un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei centri di telefonia fissa (c.d. call center), assumendo tali disposizioni come in contrasto con le scelte operate dal legislatore nazionale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale. .

Infine, fra le altre sentenze di questo periodo, sostanzialmente confermate della più recente giurisprudenza costituzionale, appare di particolare rilievo la sentenza n. 34 del 2010, ove si ribadisce l'illegittimità di meccanismi di spoils system riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l'ordinamento non attribuisce un rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici dell'organo nominante.

Sentenza: 28 gennaio 2010, n. 20

Materia: Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Telecomunicazioni

Limiti violati: Artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Pluralità di disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Esito: Illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni del d.l. 112 del 2008.

Estensore nota: Paola Garro

Con la sentenza in esame, la Corte Costituzionale dichiara parzialmente illegittima la disciplina prevista dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in tema di occupazione del suolo pubblico per installazione di reti ed impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica.

Il giudizio trae origine dai ricorsi con cui le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna hanno impugnato una pluralità di disposizioni del d.l. 112 del 2008, tra cui anche l'art. 2, comma 14, per il quale *“i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio”*. Per le ricorrenti, la mancata inclusione delle Regioni tra gli enti che possono opporsi alla installazione di reti ed impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica ove tale installazione coinvolga beni inclusi nel loro patrimonio indisponibile, costituisce una violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Cost., dal momento che impedirebbe l'esercizio delle funzioni di spettanza regionale relative a tali beni, compromettendo anche la autonomia finanziaria regionale, nonché dell'art. 3 Cost., perché verrebbe riservato alle Regioni un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello garantito alle altre autonomie territoriali.

La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni del d.l. 112 del 2008, ritiene fondata la questione di incostituzionalità relativa alla mancata inclusione nell'art. 2, comma 14, del patrimonio indisponibile delle Regioni in riferimento ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. La Corte richiama la legislazione statale di trasferimento delle funzioni e degli apparati dallo Stato alle Regioni che, in attuazione dell'art. 119 Cost., ha provveduto nel tempo a trasferire dallo Stato alle Regioni i beni demaniali e patrimoniali corrispondenti ai trasferimenti delle

funzioni amministrative ad essi relativi. In particolare, richiama il quinto comma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) che ha previsto il trasferimento al patrimonio indisponibile delle Regioni ordinarie di una serie rilevante di beni immobili che in precedenza appartenevano al patrimonio indisponibile dello Stato, nonché i successivi interventi legislativi, tra cui in ultimo il d.p.r. 112 del 1998, che hanno poi disposto gli ulteriori trasferimenti di beni dallo Stato alle Regioni. Ma mentre tutta la legislazione in materia di patrimonio degli enti pubblici, in linea di principio, non distingue il regime giuridico a seconda dei diversi enti pubblici che ne siano titolari, la disposizione censurata, invece, contiene un'elencazione parziale dei soggetti titolari dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, escludendo le Regioni dai soggetti pubblici che possono opporsi alla installazione nelle loro proprietà di reti ed impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove ciò avvenga sui beni del patrimonio indisponibile regionale e sempre a condizione che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. Tale irragionevole disparità di trattamento determina l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 14, del d.l. 112 del 2008, nella parte in cui non include il patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l'opposizione all'installazione dei predetti impianti.

Sentenza: 28/1/2010, n.21

Materia: installazione degli impianti all'interno degli edifici

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: dedotti dalla ricorrente l'articolo 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

Ricorrente: Regione Emilia Romagna

Oggetto: articolo 35 comma 1 del decreto legge 25/6/2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133

Esito: non fondatezza del ricorso

Estensore nota: Ilaria Cirelli

La Regione Emilia Romagna impugna varie disposizioni del decreto legge 112/2008 e, tra le altre, l'articolo 35 comma 1, oggetto di separata pronuncia della sentenza in esame.

La norma citata stabilisce che: *entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti volti a disciplinare: a) il complesso delle disposizioni in materia di attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni degli adempimenti... b) la definizione di un sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza, c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti di cui alle lettere a) e b).*

Secondo la Regione ricorrente la disposizione di cui all'articolo 35 comma 1 darebbe luogo ad una delegificazione "clandestina" realizzata con decreto ministeriale e con norme generali assai vaghe ed insufficienti, in violazione del principio di legalità sostanziale.

Inoltre, la materia di cui alla lettera a) della disposizione in commento è riconducibile al governo del territorio e la materia di cui alla lettera b) alla tutela della salute: lo Stato sarebbe dunque intervenuto in materie di competenza legislativa concorrente, in violazione dell'articolo 117 comma terzo Cost..

Sarebbe poi stato violato l'articolo 117 comma sesto Cost. in quanto la norma censurata prevede un regolamento ministeriale in materie di competenza regionale con l'esclusione, tra l'altro, di qualsiasi coinvolgimento delle regioni, in violazione del principio di leale collaborazione.

Il Presidente del consiglio dei Ministri si costituisce in giudizio concludendo per l'infondatezza della questione. La difesa erariale afferma che la norma statale censurata ha l'esclusivo scopo di garantire la sicurezza degli impianti edilizi attraverso apposite misure di salvaguardia attinenti sia alla fase della loro realizzazione che a quella della loro manutenzione e gestione.

L'oggetto della disposizione sarebbe, dunque, attinente all'ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117 secondo comma lettera h), in quanto attinente alla *sicurezza*, fattispecie a cui va attribuita una portata più ampia della mera *sicurezza pubblica*, riferendosi infatti a *tutti i casi in cui sia interessata l'incolumità delle persone*. In subordine, secondo l'Avvocatura dello Stato, la materia rientra nella previsione dell'articolo 117 secondo comma lettera m) relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ugualmente attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.

La Corte accoglie la tesi difensiva dello Stato e giudica non fondata la questione di legittimità costituzionale.

La disciplina degli impianti relativi agli edifici, argomenta la Corte, involge l'individuazione dei requisiti essenziali di sicurezza, nella fase dell'installazione nonché in quella della successiva gestione degli impianti stessi. Ciò implica non solo la determinazione dei principi fondamentali ma anche la previsione della disciplina di dettaglio.

Di conseguenza la disposizione impugnata, attenendo a profili di sicurezza collegati ad aspetti di incolumità pubblica, rientra nella materia della sicurezza di cui all'articolo 117 secondo comma lettera h) Cost. che non si esaurisce nella prevenzione e nella repressione dei reati ma riguarda la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone e necessita, pertanto, di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Spetta quindi allo Stato, conclude la Corte, adottare una disciplina applicativa dell'installazione degli impianti negli edifici anche attraverso un regolamento ministeriale.

Sentenza: n. 27 del 28 gennaio 2010

Materia: enti locali - comunità montane

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 117, comma quarto, 119 della Costituzione e principio di leale collaborazione

Ricorrente: Regione Liguria

Oggetto: articolo 76, comma 6 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.

Esito: parziale accoglimento

Estensore nota: Caterina Orione

La disposizione, di cui la ricorrente asserisce l'illegittimità costituzionale, recita: *“Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”*

Secondo la Regione Liguria, il disposto legislativo statale violerebbe l'autonomia finanziaria delle regioni sancita costituzionalmente in quanto la riduzione dei trasferimenti erariali non consentirebbe un adeguato esercizio delle funzioni delle comunità montane, enti soggetti alla potestà legislativa regionale. Inoltre la previsione di un rigido criterio altimetrico per individuare le comunità montane da escludersi, rivestirebbe carattere di irragionevolezza, in quanto non consentirebbe di operare una scelta che tenga conto delle particolari ragioni oggettive di disagio, fattori che la regione invece deve considerare nell'esercizio delle proprie competenze in materia. Infine viene censurato l'inosservanza del principio di leale collaborazione per ciò che attiene l'attuazione della disposizione, in quanto questa avviene con l'esclusione delle regioni.

La Corte, richiamata la propria giurisprudenza in tema, respinge la censura relativa alla presunta violazione dell'articolo 119 della Costituzione, poiché la ricorrente non ha suffragato le proprie affermazioni con la dimostrazione che la decurtazione dei trasferimenti erariali impedisca lo svolgimento delle funzioni delle comunità montane, al cui finanziamento devono provvedere le regioni ed i comuni. Peraltro in forza della legislazione statale costituita dal vigente testo unico degli enti locali, le comunità montane non sono connotate quali enti necessari, ma hanno carattere meramente strumentale, per cui le funzioni loro attribuite potrebbero essere dal legislatore regionale allocate in capo ad altri soggetti. Pertanto una disposizione finanziaria come quella impugnata, deve essere considerata quale legittima volontà del legislatore statale di coordinare la finanza pubblica, senza alcun detrimento delle prerogative regionali.

Illegittima costituzionalmente per violazione della competenza residuale ex articolo 117, comma quarto della Costituzione spettante alle regioni, è invece la previsione del criterio altimetrico indicato, in quanto non è consentito al legislatore nazionale incidere in modo univoco e rigido nell'indicazione di criteri per un riordino che spetta all'autonoma discrezionalità ponderata del legislatore regionale in un quadro non auto applicativo di indicatori.

E' altresì violata la stessa competenza regionale costituzionalmente attribuita, nella previsione legislativa che non consente un'intesa preventiva in sede di Conferenza unificata per l'individuazione di criteri da adottare per la riduzione del fondo destinato alle comunità montane, in quanto l'esistenza stessa di queste per ciò che attiene la loro articolazione e funzionamento è strettamente connesso, per cui non si può prescindere dal coinvolgimento delle Regioni qualora si tratti di misure finanziarie nazionali riconducibili al contenimento della spesa pubblica.

Sentenza: n. 29 del 4 febbraio 2010

Materia: Ambiente (servizio idrico)

Limiti violati: Articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Articolo 28, commi 2 e 7 della legge 20 giugno 2008, n. 10 della Regione Emilia-Romagna

Esito: Illegittimità costituzionale dell'articolo 28, commi 2 e 7, della legge Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

Estensore: Domenico Ferraro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale i commi 2 e 7 dell'art. 28 della legge Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), deducendo per il comma 2, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, in relazione, quali parametri interposti, agli articoli 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente). Con riferimento al comma 7 dello stesso art. 28, la violazione della sola lettera e), del secondo comma, dell'art. 117 Cost., in relazione agli stessi articoli 154, commi 2 e 4, e 161, comma 4 del d.lgs. 152/2006. Il suddetto comma 2 è censurato solo nella parte in cui prevede che *“La Regione esercita le funzioni di regolazione economica e di regolazione dei servizi in raccordo con le Autonomie locali provvedendo, in particolare, [...] alla individuazione della tariffa di riferimento ai fini della proposizione ai soggetti partecipanti alla forma di cooperazione di cui all'art. 30 della regolazione tariffaria. [...]”*. Le norme statali, assunte dal ricorrente quale parametro di riferimento, quanto alla formazione della tariffa sono le seguenti: con riferimento all' art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, *“Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio [...], tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio -chi inquina paga-, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua”*. Con riferimento all'art. 154, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006: *“L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola [...] al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio”*. Infine, come previsto all'art. 161, comma 4, lettera a, del d.lgs. n. 152 del 2006, la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *“predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”*.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri deduce che la disposizione impugnata contravviene alle predette norme statali, le quali, nello stabilire una riserva di legge dello Stato nella determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, garantiscono uguali criteri di partecipazione competitiva su tutto il territorio nazionale, finalizzati a promuovere la concorrenza per il mercato oltre che standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica, uniformi su tutto il territorio nazionale finalizzati alla tutela dell'ambiente. Ad avviso del ricorrente la legge regionale violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., il quale assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia, rispettivamente, di tutela della concorrenza (lettera e) e dell'ambiente (lettera s). Il comma 7 dell'art. 28 della l.r. Emilia-Romagna n. 10/2008 dispone che: per l'esercizio delle funzioni di regolazione economica e dei servizi in raccordo con le Autonomie locali, la redazione del piano economico e del piano finanziario di cui all'art. 149, comma 4, ed all'art. 203, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, la individuazione della tariffa di riferimento, la costituzione di un sistema informativo con le Province e i Comuni, il potere sanzionatorio, ad eccezione di quello connesso alla violazione del contratto di servizio *“la Regione si avvale di una struttura organizzativa il cui costo di funzionamento è a carico delle tariffe dei servizi regolati nel limite di spesa fissato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nonché di quanto introitato a titolo di sanzioni”*. Il ricorrente deduce, in proposito, che la previsione di una ulteriore componente di costo nella determinazione della tariffa per il servizio idrico integrato altera la concorrenza dando così origine a meccanismi competitivi disomogenei sul territorio nazionale in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Secondo la Corte le questioni sono fondate. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 28, va osservato che dall'interpretazione letterale e sistematica degli articoli 154, 155 e 161 del d.lgs. 152/2006 si desume che la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato. La Corte richiama la sua precedente sentenza n. 246/2009, con riferimento alla determinazione da parte del legislatore statale di livelli uniformi di tutela dell'ambiente attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale. Il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e *“le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale”* e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli articoli 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico) del d.lgs. 152/2006. Nella medesima pronuncia si è anche rilevato che *“la finalità della tutela dell'ambiente viene [...] in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare”*, tra i quali il legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali, da recuperare *“anche secondo il principio chi inquina paga”* (art. 154, comma 2). Altro profilo, nella determinazione della tariffa, riguarda la materia della tutela della concorrenza in quanto alla determinazione della tariffa provvede l'Autorità d'ambito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e). Tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di *price cap* (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante. Attraverso la normativa statale viene garantita l'uniforme metodologia tariffaria ed anche la sua applicazione da parte delle Autorità di Ambito con lo scopo di preservare il bene giuridico *“Ambiente”* dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno

sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato. La corte inoltre censura la tesi sostenuta dalla regione ribadendo che la disciplina censurata non opera in un ambito estraneo alla normativa dello Stato ma modifica il menzionato processo di determinazione tariffaria puntualmente delineato dal legislatore statale. Essa incide, in particolare, sulle attribuzioni dei soggetti preposti al servizio idrico integrato (Stato, CO.VIRI. ed AATO), sottraendo parte della competenza ad essi riservata dagli articoli 154 e 161 del d.lgs. 152/2006, senza essere a ciò legittimata da alcuna normativa statale. Resta pertanto esclusa, anche sotto tale profilo, la competenza legislativa in materia di servizi pubblici locali rivendicata al riguardo dalla Regione. Con riferimento al comma 7 dell'articolo 28, la Corte sottolinea il fatto che il legislatore statale con la dettagliata disciplina della tariffa di tale servizio, persegue l'obiettivo, oltre che di tutelare l'ambiente, di applicare su tutto il territorio nazionale, a tutela della concorrenza, un uniforme regime tariffario. La disposizione impugnata, nel prevedere una specifica componente di costo che prescinde da quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 154 del d.lgs. 152/2006, attribuisce alla tariffa del servizio idrico della sola Regione Emilia-Romagna una struttura potenzialmente idonea ad influire sulla domanda del servizio stesso e porla in contrasto con il parametro interposto e con la necessaria garanzia della concorrenza anche attraverso l'uniforme individuazione su tutto il territorio dello Stato delle componenti di costo della tariffa. La Corte dichiara pertanto l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi 2 e 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) perché la disposizione censurata è in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzione.

Sentenza: n. 34 del 2010

Materia: nomine

Limiti violati: artt. 2, 3, 24, 97, 98, 101, 103 e 113 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettenti: Tribunale ordinario di Catanzaro; Consiglio di Stato

Oggetto: artt. 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria)

Esito: illegittimità costituzionale parziale delle norme impugnate

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Tribunale ordinario di Catanzaro solleva con ordinanza questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), per i seguenti profili:

- in riferimento all'art. 1, comma 1, nella parte in cui prevede (fra l'altro) la decadenza di diritto dei direttori generali delle aziende sanitarie nominati dagli organi di indirizzo politico della Regione nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi politici medesimi e successivamente a tale data, fino all'insediamento di questi ultimi;
- in riferimento all'art. 1, comma 4, nella parte in cui prevede l'applicabilità retroattiva di tale decadenza alle nomine conferite nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005, data di elezione del Consiglio regionale che ha approvato la disciplina impugnata.

Il ricorrente nel giudizio principale era stato nominato direttore generale di azienda sanitaria in data 7 febbraio 2005 ed aveva sottoscritto il relativo contratto di durata triennale. In applicazione della normativa sopravvenuta la Regione comunicava con lettera all'interessato la decadenza dalla nomina e dai conseguenti rapporti patrimoniali, per poi assumere con delibera di Giunta la presa d'atto dell'intervenuta decadenza *ex lege*. Con successiva nota la Regione, nonostante l'intervenuta decadenza, contestava all'interessato anche i risultati negativi della gestione, dichiarando nuovamente la decadenza sotto questo specifico aspetto.

Tanto premesso, il giudice *a quo* assume che il richiamato art. 1, comma 1, si ponga in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, per le stesse ragioni che già avevano indotto la Corte costituzionale (sentenza n. 104 del 2007) a dichiarare illegittimo un analogo meccanismo di c.d. *spoils system*, applicato ai direttori generali delle Asl della Regione Lazio. In tale occasione, continua il rimettente, la Consulta ha evidenziato come l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione esigano *che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie e che la decisione dell'organo politico relativa alla cessazione anticipata dell'incarico del direttore generale di Asl rispetti il principio del giusto procedimento*.

Queste argomentazioni non sono inoltre contraddette dal fatto che con sentenza n. 233 del 2006 la Corte si sia già pronunciata sulle norme censurate dichiarando costituzionalmente legittimo il meccanismo di *spoils system* ivi delineato, posto che tale sentenza non ha preso

in considerazione l'aspetto specifico dell'applicabilità delle norme stesse alla figura particolare dei direttori generali delle Asl.

Identiche obiezioni sono poi sollevate dal giudice *a quo* nei confronti del già citato art. 1, comma 4.

La Regione Calabria deduce sia l'inammissibilità che l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, argomentando che la sentenza n. 233 del 2006 avrebbe sancito la legittimità della norma nella sua interezza, e quindi anche nella parte in cui si riferisce agli organi di vertice delle Asl; mentre sarebbe inconferente il richiamo a leggi di altri ordinamenti regionali, diverse e non comparabili con quelle contestate.

Le norme in questione sono censurate in via incidentale, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97, 98, 101, 103 e 113 Cost., anche dal Consiglio di Stato, in sede di appello contro la sentenza del TAR Calabria che rigettava un ricorso avverso la deliberazione della Giunta regionale calabrese con cui, in applicazione delle norme impugnate, l'interessato era dichiarato decaduto dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (Arpacal).

Riuniti i giudizi, la Corte rigetta le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Calabria e richiama preliminarmente la sentenza n. 233 del 2006, evidenziando come tale pronuncia fissi il principio secondo cui le disposizioni legislative che connettono al rinnovo dell'organo politico l'automatica decadenza di titolari di uffici amministrativi sono compatibili con l'art. 97 Cost. solo ove riguardino soggetti titolari di organi di vertice dell'amministrazione e nominabili *intuitu personae*, cioè sulla base di valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico regionale.

La successiva giurisprudenza costituzionale ha poi chiarito, continua il giudice delle leggi, che i meccanismi di *spoils system*, se riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l'ordinamento non attribuisce un rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici dell'organo nominante, contrastano con l'art. 97 Cost. precludendo la *continuità dell'azione amministrativa*, introducendo un *elemento di parzialità*, e sottraendo all'interessato *le garanzie del giusto procedimento*.

Nell'ordinamento calabrese i rapporti fra direttori generali Asl e l'organo politico risultano mediati da strutture dipendenti dalla Giunta, venendo in rilievo, oltre agli uffici di diretta collaborazione, il dirigente generale del dipartimento regionale della sanità, che esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti dei direttori generali delle Asl. Quanto al direttore generale dell'Arpacal, equiparato ai direttori generali Asl relativamente al trattamento economico e giuridico, al regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e delle incompatibilità, l'indirizzo, la verifica e il controllo strategico sono affidati ad organi collegiali in cui i titolari degli uffici di indirizzo politico o sono in minoranza o sono assenti. Inoltre, la nomina dei direttori generali Asl è subordinata al possesso di specifici requisiti di competenza e professionalità, mentre quella del direttore generale dell'Arpacal è, *oltre a ciò*, preceduta anche da avviso pubblico.

Tali nomine presuppongono pertanto *una forma di selezione che, pur non avendo natura concorsuale in senso stretto, è tuttavia basata sull'apprezzamento oggettivo ed eventualmente comparativo delle qualità professionali e del merito*, coerentemente con il tipo di funzioni che i titolari degli uffici in questione sono chiamati a svolgere.

Le disposizioni impugnate sono pertanto illegittime per violazione degli artt. 97 e 98 Cost. nella parte in cui sottopongono all'identico regime di decadenza automatica non solo i titolari di organi di vertice nominati *intuitu personae* dall'organo politico, ma anche

soggetti che non rispondono a tali requisiti e che sono selezionati sulla scorta delle loro qualità professionali.

Il principio di buon andamento è leso sotto l'aspetto della continuità dell'azione amministrativa da un meccanismo che determina due mutamenti del titolare di un ufficio pubblico a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro.

A sua volta, il principio di imparzialità amministrativa è violato in quanto le funzioni di esecuzione dell'indirizzo politico non sono affidate a funzionari neutrali, tenuti ad agire esclusivamente al servizio della nazione.

L'automatismo della decadenza contrasta con l'art. 97 Cost. anche sotto il profilo del giusto procedimento, non consentendo all'interessato alcun intervento nel corso del procedimento di rimozione e alcuna conoscenza in merito ai motivi della rimozione stessa.

Parimenti, la rimozione del funzionario in assenza di una valutazione oggettiva delle qualità e capacità professionali dallo stesso dimostrate compromette i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; infine, l'applicazione del regime di decadenza automatica anche ad incarichi già in corso al momento di entrata in vigore della legge lede il legittimo affidamento che i dirigenti dichiarati poi decaduti avevano riposto *nella possibilità di portare a termine, nel tempo stabilito dalla legge, le funzioni loro conferite e quindi nella stabilità della posizione giuridica acquisita*

Sentenza: n. 40 dell'11 febbraio 2010

Materia: sanità-spesa sanitaria

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 32, 97117, commi terzo e quarto, 118, 119 della Costituzione.

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: articolo 79, commi 1 bis e 1 ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.

Esito: rigetto del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

Le disposizioni impugnate stabiliscono la possibilità per le Regioni di accedere ad un finanziamento integrativo in materia sanitaria, subordinando l'accesso alla sottoscrizione di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro l'ottobre 2008, intesa volta ad una maggiore efficienza del sistema ed al contenimento dei costi. Da parte delle Regioni: si deve adempiere ad una serie di impegni: ridurre lo standard dei posti letto, per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e da questo all'assistenza ambulatoriale, ridurre le spese per il personale sanitario, attivare forme di compartecipazione da parte dei cittadini al costo delle prestazioni sanitarie. Il mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine previsto, comporta l'attivazione da parte dello Stato della procedura, relativamente allo standard dei posti letto ed al contenimento della spesa, relativa ai livelli essenziali di assistenza

La Regione Veneto ritiene che l'articolo 79 "Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria" per il triennio 2009-2011 del decreto legge 112/2008 sia lesivo delle attribuzioni regionali in tema di autonomia finanziaria, amministrativa, in quanto le disposizioni estremamente dettagliate contenute ai commi 1 bis e 1 ter violerebbero sia la competenza residuale in tema di organizzazione amministrativa della Regione, sia la competenza concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Inoltre si sarebbe in presenza della violazione degli articoli 32 e 97 della Costituzione per l'incidenza delle norme impugnate sulla qualità dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria e del diritto alla salute dei pazienti.

La Corte costituzionale respinge le doglianze di parte ricorrente. Richiamata la propria giurisprudenza per fattispecie analoga, procede all'esame di costituzionalità delle disposizioni per verificare in concreto come il legislatore statale abbia tradotto nel contenuto precettivo della norma la propria competenza legislativa a dettare principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. L'esplicitazione della finalità di "contenimento razionale della spesa" e le indicazioni per l'esercizio del raggiungimento di essa, non comportano alcuna lesione o compressione delle prerogative regionali in ambito di organizzazione e gestione del servizio sanitario, in quanto la sequenza di obiettivi precisati deve essere considerata esclusivamente quale oggetto dello "scopo primario di razionalizzare le voci di spesa", residuando in realtà alle Regioni

un'autonomia organizzativa per realizzare l'articolazione del contenimento della spesa, sia in sede di sottoscrizione dell'intesa, come prevede la norma, sia in fase di attuazione di essa.

Sentenza n. 44 del 11 febbraio 2010

Materia: tutela della salute.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

Limiti violati: articolo 117, comma secondo, lettera m) e comma terzo della Costituzione.

Ricorrente: Tribunale amministrativo regionale per la Regione Puglia

Oggetto: dell'art. 12, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007).

Esito: accoglimento del ricorso

Estensore: Carla Campana

Il ricorso alla Corte Costituzionale ha origine da alcuni ricorsi presentati da alcune case farmaceutiche avverso atti della Giunta regionale e dell'Assessorato alle politiche della salute, concernenti le "modalità prescrittive" dei farmaci inibitori della pompa protonica.

Tali atti, in quanto meramente applicativi di misure "già compiutamente individuate" dall'impugnato art. 12, comma 1, della legge regionale n. 39 del 2006, renderebbero rilevanti i dubbi di costituzionalità prospettati dalla parte privata, che investono tale disciplina normativa. Infatti, l'impugnato art. 12, comma 1, stabilisce che "ai fini della razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica, sia territoriale che ospedaliera, sono adottate" molteplici iniziative relative alla "prescrizione dei farmaci compresi nella categoria ATC AO2BC – inibitori della pompa protonica".

Senza entrare nel dettaglio delle misure previste dalla Regione Puglia in ordine al caso concreto, il rimettente, riproducendo letteralmente i primi sei numeri della lettera a) del comma 1 dell'impugnato art.12, incentra il proprio dubbio di costituzionalità sulla disciplina di rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica, che sarebbe stata adottata dalla Regione Puglia con la censurata "legge provvedimento", anziché con "provvedimento amministrativo", come prescrive invece l'art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

Il TAR richiama a tal proposito la giurisprudenza della Corte Costituzionale ed in particolare la [sentenza n. 271 del 2008](#) con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2007), poiché con essa si era esclusa la piena rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica direttamente ad opera della legge, anziché per mezzo di un provvedimento amministrativo.

La Corte accoglie il ricorso, percorrendo, nuovamente, i punti già delineati nella sentenza n. 271 citata ed in particolare ribadisce:

- poiché l'erogazione di farmaci rientra nei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) il cui godimento è assicurato a tutti in condizioni di eguaglianza sul territorio nazionale, si opera in un ambito di esclusiva competenza statale.

- In secondo luogo, la vigente legislazione statale assicura a tutti la totale rimborsabilità dei farmaci collocati in classe A del prontuario farmaceutico, ma aggiunge (art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 347 del 2001) che, entro tale categoria, la comprovata equivalenza terapeutica dei farmaci consente, nelle forme ivi previste, possa essere esclusa in modo totale o parziale la rimborsabilità dei medicinali più onerosi per le finanze pubbliche alle condizioni fissate dallo stesso legislatore statale. In quest'ambito, si prevede che la Commissione unica del farmaco, ora sostituita dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA, possa individuare "i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee, possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità".
- In terzo luogo, il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2001 prevede espressamente che in questo caso "la totale o parziale esclusione della rimborsabilità dei farmaci di cui al comma 1 è disposta anche con provvedimento amministrativo della Regione, tenuto conto dell'andamento della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato". Pertanto il legislatore nazionale "non esclude che, nell'ambito dei LEA, che pure hanno una generale finalizzazione di tipo egualitario, una Regione possa differenziare per il suo territorio il livello di rimborsabilità dei farmaci, purché la eventuale determinazione amministrativa regionale sia preceduta dal procedimento individuato nel primo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2001 e la Regione operi al fine del contenimento della propria spesa farmaceutica".
- In quarto luogo, infine, operandosi in una materia riservata in via esclusiva al legislatore statale, la Regione non può derogare né alle procedure, né alle forme prescritte dal legislatore nazionale.

L'applicazione di questi principi al caso posto dalle odierne ordinanze di rimessione rende evidente la fondatezza della censura di costituzionalità dell'impugnato art. 12, comma 1, lettera *a*), per lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. e per l'effetto dichiara l'incostituzionalità della disposizione impugnata sotto un duplice profilo.

In primo luogo, e con valore assorbente di ogni altra censura, la Regione ha esercitato i propri poteri in materia mediante una disposizione legislativa, in palese contrasto con la vincolante prescrizione del legislatore statale, titolare in materia di un esclusivo potere legislativo, la quale impone che l'intervento regionale possa avvenire solo tramite un apposito provvedimento amministrativo.

In secondo luogo, aggiunge la Corte anche al di là dei motivi adottati dal rimettente, la Regione è intervenuta, adottando la norma censurata prima che l'AIFA, con parere del 20 febbraio 2007 e successivamente con delibera del 19 aprile 2007, optasse per la parziale rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica, legittimando anche le Regioni ad intervenire in materia. Ciò nonostante che l'art. 6, comma *2-bis*, del decreto-legge n. 347 del 2001, aggiunto ad opera del comma *5-bis* dell'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 legge 29 novembre 2007, n. 222, dichiara "nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformità da quanto deliberato, ai sensi del comma 1 dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla costituzione dell'AIFA, dalla Commissione tecnico scientifica di tale Agenzia".

Sentenza: n. 52 del 19 febbraio 2010

Materia: Finanza pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117 e 119 Cost.

Ricorrente: Regioni Veneto e Calabria

Oggetto: art. 62, commi 01, 1, 2 e 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2009)

Esito: infondatezza dei ricorsi

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

La Corte con la pronuncia in oggetto riunisce tre distinti giudizi promossi dalle regioni Veneto e Calabria avverso l'art. 62 del d.l. 112/08 (convertito con modificazioni dalla legge 113/08) il quale detta una disciplina volta a contenere l'uso degli strumenti finanziari derivati da parte delle Regioni e degli enti locali, in modo da contenerne l'indebitamento.

A seguito di rinuncia del ricorso presentata dalla Regione Veneto, l'esame della Corte prosegue unicamente per le questioni proposte in due momenti separati dalla regione Calabria. Infatti, successivamente alla presentazione del primo ricorso da parte della stessa regione, è intervenuta la legge 22 dicembre 2008, n. 203 la quale con l'art. 3 ha sostituito il testo dell'impugnato art. 62 apportandovi alcune modifiche. Avverso il suddetto art. 3, dunque avverso il nuovo testo del citato art. 62, la regione Calabria ha proposto una seconda impugnazione deducendo la violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Al riguardo occorre, innanzitutto, richiamare il contenuto delle norme impugnate, allo scopo di valutarle nel quadro legislativo in cui esse si collocano e di stabilire l'ambito materiale che viene in rilievo agli effetti del riparto costituzionale delle competenze legislative di cui all'art. 117 della Costituzione.

L'art. 62 del d.l. n. 112 del 2008, novellato dalla legge n. 203 del 2008, reca una duplice disciplina normativa: la prima a regime e la seconda transitoria.

La prima è contenuta nel comma 3, il quale prevede che «il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati» previsti all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) che le Regioni, le Province autonome di Trento e di

Bolzano e gli enti locali «possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento». Il comma in esame stabilisce, inoltre, che «al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere».

Con la norma transitoria, contenuta nel comma 6 dello stesso art. 62, il legislatore ha disposto che ai predetti enti «è fatto divieto di stipulare», fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno, «contratti relativi agli strumenti finanziari derivati». Il secondo inciso dello stesso comma puntualizza che «resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura».

Ciò premesso, la Corte procede ad individuare gli ambiti materiali cui ricondurre le norme appena esaminate, giungendo alla conclusione che la disciplina dei derivati finanziari si collochi alla confluenza di un insieme di materie, vale a dire quelle relative ai **mercati finanziari, all'ordinamento civile e al coordinamento della finanza pubblica**: le prime due di competenza esclusiva dello stato e l'ultima di competenza concorrente. In questi casi di intreccio di competenze diverse, la giurisprudenza costituzionale, mancando un meccanismo di composizione delle interferenze previsto dalla Costituzione, utilizza normalmente il criterio della **prevalenza**, il quale presuppone l'inquadramento nell'ambito materiale cui è riconducibile il nucleo essenziale delle norme censurate (da ultimo, sentenza n. 339 del 2009).

Applicando tale criterio per la risoluzione della presente controversia deve rilevarsi, alla luce di quanto sin qui esposto, come la finalità principale della normativa statale in esame sia rappresentata dalla tutela del risparmio e dei mercati finanziari, nonché dalla disciplina di rapporti privatistici e dei connessi rimedi azionabili in caso di violazione delle disposizioni disciplinatrici del settore.

In altri termini, la peculiarità del contenuto della tipologia contrattuale in esame impone, in questo caso, di risolvere il concorso delle plurime competenze legislative riconducibili alle elencazioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 117 Cost. mediante l'inquadramento della normativa censurata in via prevalente nelle materie dei mercati finanziari e dell'ordinamento civile, di esclusiva spettanza del potere legislativo.

Per questo la Corte respinge la censura di illegittimità della ricorrente, affermando la piena legittimità dell'intervento legislativo statale che si è mosso all'interno della propria competenza legislativa esclusiva.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, la Corte respinge la ulteriore censura formulata dalla ricorrente in relazione all'art. 117 Cost., nei confronti della disciplina transitoria contenuta nel comma 6 del novellato art. 62.

Detto comma, come si è prima precisato, dispone che «agli enti» di cui al comma 2 (vale a dire alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali) è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; ferma restando la possibilità di ristrutturare il contratto derivato.

La suindicata norma di divieto temporaneo per gli enti in questione trova comunque la sua giustificazione nella necessità di impedire che, mediante la stipulazione di contratti

fortemente aleatori, le finanze degli enti stessi siano sottoposte a esposizioni debitorie anche molto gravose. E, come si è innanzi rilevato, la stessa possibilità di rinegoziazione dei contratti già stipulati non è priva di rischi per la finanza regionale e locale.

Anche la configurata violazione dell'art. 119 Cost. da parte dell'art. 62 del d.l. 122/08 viene ritenuta priva di fondamento, in quanto non risulta sostenibile che tale disposizione preluderebbe in radice una possibilità di indebitamento il cui utilizzo l'art. 119 si limita a circoscrivere unicamente per il finanziamento delle spese di investimento.

La corte ha già avuto modo di chiarire che le nozioni di «indebitamento» e di «investimento» non possono essere determinate a priori in modo assolutamente univoco (sentenza n. 425 del 2004).

Spetta, dunque, allo Stato, con determinazione non manifestamente irragionevole, definire, in relazione ai diversi contesti che possono venire in rilievo, il significato delle espressioni in esame.

Nella fattispecie ora in esame, il legislatore, con il divieto, sia pure temporaneo, di stipulare contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, ha evidentemente ritenuto che tale attività, potendo avere natura altamente rischiosa, dato il suo carattere intrinsecamente aleatorio, non possa essere qualificata quale attività di investimento. Non si presenta, dunque, manifestamente irragionevole la scelta di vietare, tra l'altro in via transitoria, il ricorso a tali tipologie di negoziazione avente carattere di oggettiva pericolosità per l'equilibrio della finanza regionale e locale.

Per i motivi sin qui esposti, la Corte ritiene che entrambe le questioni di costituzionalità sollevate dalla ricorrente non siano fondate

Sentenza: 22 febbraio 2010, n. 57

Materia: organizzazione

Limiti violati: 117 e 119 Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto: Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; discussione limitata all'art. 67, commi 9 e 10

Esito: non fondatezza, cessata materia del contendere

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Regione Toscana ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, tra queste, in particolare dell'articolo 67, commi 9 e 10, per contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.

La Corte riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate e dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 10, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ritiene di poter trasferire le questioni di legittimità costituzionale dei commi 9 e 10 primo periodo dell'art.67 del d.l.112/2008 sul comma 3 dell'art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e ne dichiara l'infondatezza.

La norma in esame ha introdotto, con finalità di riduzione della spesa pubblica e di coordinamento finanziario, disposizioni miranti, da un lato, a contenere le risorse destinate alla contrattazione integrativa e, dall'altro, a verificare la rispondenza dei contratti integrativi ai contratti collettivi.

In tale contesto si prevedeva, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza, per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno. Si prevedeva che il Ministero dell'economia – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, provvedesse ad integrare le informazioni annualmente richieste con il modello di rilevazione previsto dall'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), "predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari

previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche”.

L'art. 67, comma 10, primo periodo del d.l. n. 112 del 2008, infine, prevedeva che «la Corte dei conti **utilizza** tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **ai fini del referto sul costo del lavoro** [...]».

Ad avviso della Regione Toscana le disposizioni impugnate, avendo introdotto un controllo di merito non previsto nella Costituzione, volto a sindacare le decisioni dell'amministrazione regionale sull'adeguatezza delle misure definite con la contrattazione integrativa, avrebbero invaso le competenze legislative regionali e l'autonomia finanziaria delle Regioni.

La Corte ritiene non fondata la doglianza. La disposizione in esame, infatti, sia nella precedente che nella successiva formulazione, non introduce un nuovo controllo di merito, ma prevede una procedura che ha **finalità meramente conoscitiva: le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni sono utilizzate dalla Corte dei conti esclusivamente ai fini del “referto” sul costo del lavoro.** [n.d.r. il corrispondente periodo dell'attuale comma 3 dell'art. 40 bis, è il seguente: “Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei Conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili **le utilizza**, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, **anche ai fini del referto sul costo del lavoro**”]

La Corte richiama la propria precedente giurisprudenza che ha costantemente affermato la legittimità costituzionale delle disposizioni statali che impongono alle pubbliche amministrazioni obblighi di trasmissione di dati finalizzati a consentire il funzionamento del sistema dei controlli sulla finanza di regioni ed enti locali, riconducendole ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, con funzione regolatrice della cosiddetta finanza pubblica allargata. La finalità di coordinamento finanziario può essere in concreto realizzata soltanto consentendo alla Corte dei conti, organo posto al servizio dello Stato-comunità, di disporre delle necessarie informazioni. Le disposizioni impugnate perseguono tali finalità e non possono essere considerate invasive delle competenze regionali.

La Corte dichiara pertanto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, commi 9 e 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che nel testo risultante dall'art. 40-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come sostituito dall'art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Sentenza: n. 67 del 26 febbraio 2010

Materia: Ambiente (Miniere, Cave, Torbiere)

Limiti violati: Articoli 9, 11, 97, 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione. Articolo 14 statuto Regione Siciliana ed articolo 3, comma 2, con l'articolo 97 della Costituzione. Articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana. Presidente Consiglio dei ministri

Oggetto: Articoli 1 e 3, comma 2 della delibera legislativa della Regione Sicilia (Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio). Legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14 (Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive)

Esito: Illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 3, comma 2 della delibera legislativa regione Sicilia (Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio). Illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania n. 14/2008

Estensore: Domenico Ferraro

Gli articoli 1 e 3, comma 2, della delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 25 novembre 2008, recante (Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio) sono stati impugnati dal Commissario dello Stato per la Regione Sicilia prospettando il contrasto, per l'articolo 1, con gli articoli 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, nonché con l'art. 14 dello statuto della Regione Sicilia, e per l'art. 3, comma 2, con l'articolo 97 della Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, della legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14, (Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive). Il provvedimento legislativo si compone di due soli articoli, e prevede, all'art. 1, comma 1, che "Nelle more della completa attuazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), gli esercizi di cava a qualunque titolo regolarmente autorizzati ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e successive modifiche, e per i quali sia intervenuto o interviene il termine di scadenza delle autorizzazioni prima del 30 giugno 2010, possono proseguire l'attività fino al 30 giugno 2010, a condizione di non aver completato il progetto estrattivo". L'articolo 1, comma 3, stabilisce che: "I titolari delle autorizzazioni già scadute ai sensi del comma 1, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, presentano istanza al competente ufficio regionale delegato che emette il nuovo provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione e ricomposizione ambientale, previa verifica di regolarità del deposito cauzionale ed accertamento del versamento di tutti i contributi richiamati

dall'art. 19 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1. Per le autorizzazioni scadute, che hanno già esaurito il progetto estrattivo, la nuova autorizzazione può prevedere solo la ricomposizione ambientale da effettuarsi entro il termine del 30 giugno 2010". Per la Corte le questioni sono entrambe fondate. La Corte ricorda, alla luce della propria giurisprudenza, che la materia nella quale deve essere collocata la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale riguarda la tutela dell'ambiente che non è espressamente prevista dallo statuto regionale della Sicilia, e rientra perciò, nell'ambito della previsione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, "trattandosi di procedure che valutano in concreto e preventivamente la sostenibilità ambientale". In tal senso la corte ricorda le sentenze 225/2009, 234/2009, 1/2010. Viene anche ricordato che la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente "viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza", salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente. Vengono ricordate le sentenze 104/2008 e 378/2007. La previsione di un meccanismo legale che si limita, nella sostanza, ad introdurre una "proroga di diritto" per le autorizzazioni all'esercizio di cave rilasciate dal distretto minerario, fa sì che, la delibera legislativa impugnata, si sostituisce al provvedimento amministrativo di rinnovo, eludendo, quindi, non soltanto l'osservanza della relativa procedura già prevista nelle norme, ma anche, e soprattutto, le garanzie sostanziali che quel procedimento mira ad assicurare, nel rispetto degli ambiti di competenza legislativa stabiliti dalla Costituzione. Sul punto la Corte richiama la sentenza 271/2008. Garanzie che, nella specie, riposano, appunto, sulla necessità di verificare se l'attività estrattiva a suo tempo assentita risulti ancora aderente allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della "proroga" o del "rinnovo" del provvedimento di autorizzazione. Secondo la Corte, in sostanza, eludere in via legislativa la prevista procedura amministrativa di rinnovo equivarrebbe a rinunciare al controllo amministrativo dei requisiti che, medio tempore, potrebbero essersi modificati o essere venuti meno, con esclusione, peraltro, di qualsiasi sindacato in sede giurisdizionale comune. Inoltre, la delibera legislativa contestata, si colloca, a sua volta, quale eccezionale deroga rispetto ad altra legge regionale, anch'essa "eccezionalmente" derogatoria rispetto alla disciplina "a regime". Con la legge regionale n. 10 del 2004, infatti, sempre "al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi del settore e il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio", è stata prevista la possibilità, per i titolari delle autorizzazioni, di ottenere il "rinnovo" delle autorizzazioni stesse al fine di completare il programma di coltivazione precedentemente assentito, anche in deroga "all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6" ovvero, proprio alla disciplina regionale dettata in tema di valutazione di impatto ambientale. Pertanto, la previsione oggetto di censura finisce per sfuggire, attraverso il meccanismo della proroga ex lege, anche al controllo che la legge 10/2004 aveva previsto in sede di rinnovo delle autorizzazioni. Anche la giurisprudenza della Corte di giustizia europea appare ispirata a criteri particolarmente rigorosi. Si ricorda la sentenza 3 luglio 2008, procedimento C-215/06, essendosi ribadito che, "a livello di processo decisionale è necessario che l'autorità competente tenga conto il prima possibile delle eventuali ripercussioni sull'ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, dato che l'obiettivo consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, piuttosto che nel combatterne successivamente gli effetti". Quanto sostenuto rende difficilmente compatibile un sistema che non prevedeva l'obbligo della VIA, né all'atto dell'adozione del provvedimento autorizzatorio, né alla sua scadenza, posto che in luogo di una "nuova" autorizzazione, o di un "rinnovo" della precedente, si sostituisce ex lege la perdurante validità del vecchio titolo, senza possibilità di verificare se, a causa

dell'esercizio della relativa attività, possa essersi cagionato o meno un danno per l'ambiente. Quanto, poi, al limitato "impatto" concreto che la delibera legislativa presenterebbe, atteso il breve periodo di efficacia della normativa e la circoscritta portata delle aziende che ne beneficerebbero, il dato si presenta del tutto inconferente, posto che tali profili inciderebbero eventualmente soltanto sul quantum della eccedenza nell'esercizio della competenza legislativa esercitata, ma non certo sull'an. Per altro verso, neppure i segnalati profili di "eccezionalità" possono venire in aiuto, in quanto gli stessi, non hanno nulla a che vedere con quegli aspetti di sicurezza e contingibilità che possono legittimare l'introduzione di previsioni derogatorie in tema di tutela ambientale. In proposito viene ricordato che l'art. 6, comma 4, lettera c, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), esclude dal campo di applicazione del decreto i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica. Le ragioni asserite a sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della delibera legislativa in esame valgono anche in riferimento alla disposizione dettata dall'art. 3, comma 2, della medesima delibera legislativa, in quanto norma priva di reale autonomia nel contesto del provvedimento impugnato. Rilievi, nella sostanza simili, possono formularsi anche in ordine al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento alla legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14, (Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive), trattandosi, anche in questo caso, di una disciplina di eccezionale prorogatio destinata a surrogare, ex lege ed in forma automatica, i controlli tipici dei procedimenti amministrativi di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave. La normativa regionale non soltanto ha espressamente subordinato il rilascio delle autorizzazioni al rispetto del PRAE, ma ha addirittura espressamente precluso, con la legge finanziaria regionale del 2002, la possibilità di "ogni tipo di rinnovo o nuova autorizzazione" fino alla approvazione del suddetto Piano, stabilendo, peraltro, con la successiva legge finanziaria del 2005, una "proroga", con formulazione del tutto analoga a quella che compare nella odierna disciplina oggetto di censura, sino al 30 giugno 2006. In sostanza, da un lato, nessun elemento normativo garantisce che le autorizzazioni in corso di "esercizio" (originario o prorogato) fossero state, ab origine o in sede di proroga, assoggettate a valutazione di impatto ambientale, dall'altro, il perdurante regime normativo di mantenimento dello status quo cristallizza, ex lege, l'elusione dell'obbligo e, con esso, attraverso il meccanismo della legge-provvedimento, il mancato rispetto della normativa dettata in materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. La Corte ritiene impraticabile la tesi interpretativa proposta dalla Regione nella propria memoria sia sul piano testuale che su quello logico-sistematico. Per un verso, infatti, la norma, nel sancire l'obbligo che la "prosecuzione della attività" debba avvenire in conformità agli obiettivi del PRAE e nel "rispetto delle norme vigenti", appare essere testualmente indirizzata ai soggetti autorizzati, piuttosto che all'organo deputato al rilascio del provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione della attività stessa. Tant'è che quest'ultimo è chiamato a verificare soltanto la regolarità del deposito cauzionale e dei contributi, come requisito condizionante il provvedimento di proroga. Da un punto di vista logico, poi, la Corte non comprende in base a quale elemento normativo sia possibile dedurre che, mentre si impone esclusivamente la conformazione dell'attività da proseguire agli "obiettivi" del PRAE (e non, quindi, a tutte le relative previsioni, tra le quali, come si è detto, anche quella concernente la VIA), si dovrebbe ritenere compreso l'accertamento di compatibilità della prosecuzione della attività estrattiva alla valutazione di impatto ambientale (non prescritta dalla normativa regionale all'atto della originaria concessione), in virtù del generico richiamo al "rispetto delle norme vigenti". La Corte ritiene che tutte le disposizioni legislative impuginate devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime e dopo aver riunito i giudizi dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 3, comma

2, della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 25 novembre 2008, (Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio) e dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14, recante (Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive).

Sentenza: 26/2/2010, n.68

Materia: prorogatio dei consigli regionali

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 86 comma 3 dello statuto della Regione Abruzzo quale norma interposta in relazione agli articoli 121 secondo comma e 126 Cost.

Ricorrente : Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: legge Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n.14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n.2 Provvedimenti urgenti a tutela della costa Teatina) e legge Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n.17 (Norme regionali contenenti l'attuazione della parte terza del d.lgs 156/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale)

Esito: illegittimità costituzionale delle due leggi in oggetto per violazione dell'articolo 86 terzo comma stat. reg. in relazione all'articolo 123 Cost.

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Con due distinti ricorsi, poi riuniti in un'unica pronuncia per l'identità del profilo di illegittimità costituzionale in entrambi sollevato, il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna le due leggi della regione Abruzzo, nel loro intero testo, lamentando preliminarmente la violazione dell'articolo 86 comma 3 dello statuto regionale il quale prevede la prorogatio del Consiglio e della Giunta regionale sino alla proclamazione degli effetti delle nuove elezioni, quale norma interposta degli articoli 121, secondo comma e 126 della Costituzione. In subordine vengono impugnati anche singoli articoli delle due leggi per violazione di altri parametri costituzionali.

Secondo l'Avvocatura dello Stato le due leggi regionali, approvate successivamente allo scioglimento del Consiglio regionale e all'indizione delle elezioni regionali, quindi in regime di prorogatio, non rappresentano l'esercizio di un'attività di carattere contingibile ed urgente .

I Consigli regionali, disponendo dopo la fine della legislatura, solo di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, possono infatti deliberare solo in casi straordinari e di urgenza o nel caso di atti dovuti. Nella fattispecie, con la violazione della citata norma interposta, si sarebbe quindi determinato la lesione dell'articolo 121 secondo comma nonché dell'articolo 126 Cost, in quanto l'approvazione delle due leggi avrebbe ridotto la portata degli effetti dello scioglimento del Consiglio.

La Corte giudica fondate le questioni di legittimità ora descritte, che presentano carattere assorbente rispetto alle altre censure.

Nel richiamare la propria giurisprudenza sul punto, successiva alle modifiche costituzionali di cui alle l.cost. 1/1999 e 3/2001, la Consulta afferma *che la disciplina della eventuale prorogatio rientra negli oggetti di competenza dello statuto regionale ma che tale disciplina statutaria deve essere, ex articolo 123 Cost, in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione.* Lo statuto abruzzese, all'articolo 86 comma 3, prevede la prorogatio del Consiglio e della Giunta in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, senza, tuttavia, limitare in alcun modo i poteri esercitabili dagli

organi regionali in tale periodo ai meri adempimenti urgenti ed indifferibili. Ora, argomenta la Corte, tale disposizione, così come le analoghe di altre regioni, non può che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti indifferibili ed urgenti e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri regionali. L'esistenza di questi limiti è, infatti, immanente all'istituto della stessa prorogatio a livello nazionale, come confermato dalla prassi parlamentare e dalla stessa giurisprudenza della Corte che, nel riconoscere l'istituto della prorogatio per le assemblee regionali, l'ha sempre inquadrato come eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale.

Sentenza: n. 69 del 26 febbraio 2010

Materia: telecomunicazioni

Limiti violati: artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione,

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: Tribunale amministrativo del Veneto

Oggetto: articolo 12, nonché il combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 4, e 2, comma 2, lettera e), della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa – phone center).

Esito: Illegittimità costituzionale, per violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione, dell'art. 12 e, di conseguenza, di tutte le disposizioni della legge regionale n. 32 del 2007 della Regione Veneto

Estensore nota: Carla Paradiso

Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, nonché del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 4, e 2, comma 2, lettera e), della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa – phone center), in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione.

Il TAR del Veneto ha censurato innanzitutto, l'art. 12 della legge regionale in oggetto, nella parte in cui prescrive l'obbligo di conseguire l'autorizzazione comunale, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 9 della stessa legge, anche per i titolari di centri di telefonia in sede fissa che già esercitano attività di cessione al pubblico di servizi telefonici alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale. La disposizione censurata violerebbe, secondo il rimettente, l'art. 117 Cost., in relazione al riparto delle competenze tra Stato e regioni, essendo incompatibile con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale l'introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività di telefonia in sede fissa, con ciò richiamandosi alla sentenza n. 350 del 2008 della medesima Corte con la quale la stessa aveva dichiarato illegittima la legge 3 marzo 2006, n. 6 della Regione Lombardia.

Il rimettente ha, inoltre, censurato il combinato disposto di cui agli artt. 12, comma 4, e 2, comma 2, lettera e), della legge regionale in oggetto, in forza del quale è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, lo svolgimento di attività commerciali non accessorie a quella di telefonia, tra le quali quella di trasferimento di denaro all'estero (c.d. *money transfer*). Il combinato disposto delle norme censurate violerebbe gli artt. 3 e 41 Cost., avendo introdotto una discriminazione idonea a tradursi in una restrizione ingiustificata al principio costituzionale di libera iniziativa economica, nonché gli artt. 3 e 97 Cost., trattandosi di disciplina irragionevolmente retroattiva idonea a frustrare le aspettative dei titolari e dei gestori dei centri di telefonia in sede fissa già attivi, di poter svolgere, e continuare a svolgere, anche altre attività e non solo le attività accessorie alla telefonia.

La Corte giudica la questione di legittimità costituzionale fondata nel merito.

La previsione da parte del legislatore veneto di una specifica autorizzazione, ulteriore rispetto alla denuncia di inizio attività di cui all'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, accomuna la disciplina in oggetto alla normativa dettata dalla Regione Lombardia con la legge 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 350 del 2008. In tale pronuncia, alla luce del principio di libertà nell'attività di fornitura dei servizi qui considerati e del principio della massima semplificazione dei procedimenti, consacrati a livello comunitario e ribaditi nella legislazione nazionale con il Codice delle comunicazioni elettroniche, la Corte ha giudicato costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 4, 9, comma 1, lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006 *«in quanto la introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei centri di telefonia»* risulta in contrasto *«con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale»*.

La Corte ritiene che la disposizione oggetto di giudizio sostanzialmente ricalchi la disciplina dettata dal legislatore lombardo e dichiarata costituzionalmente illegittima con la pronuncia n. 350/2008. In entrambe le leggi regionali, infatti, l'obbligo di autorizzazione grava anche sui titolari di centri di telefonia in sede fissa già attivi. Tra le due discipline vi è, inoltre, piena corrispondenza quanto ai profili soggettivi, ai requisiti formali e sostanziali, alla validità temporale dell'autorizzazione. Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione, non solo dell'articolo 12 ma dell'intera legge regionale del Veneto n. 32 del 2007, poiché le ragioni che indussero a caducare l'intero testo della legge lombarda sono confermate anche per la normativa veneta: *«invero, l'assetto normativo concepito dal legislatore lombardo s'irradia dalle suddette disposizioni che configurano l'autorizzazione ivi prevista quale nucleo essenziale del prescelto regime amministrativo. Tutti gli altri articoli della legge regionale censurata risultano avvinti da un inscindibile rapporto strumentale alle disposizioni dichiarate incostituzionali»*.

Sentenza: 22 febbraio 2010, n. 70

Materia: organizzazione, finanza pubblica

Limiti violati: 81 comma 4 Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Art. 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili).

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 116 l.r. Abruzzo n.16/2008

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di costituzionalità in via principale della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili) che modifica una precedente norma in materia di trattamento economico spettante ai dipendenti regionali transitati alle dipendenze delle Province a seguito della delega di funzioni amministrative precedentemente svolte dalle regioni .

La norma nel testo originario prevede che, nel caso al lavoratore trasferito alla Provincia spetti un trattamento retributivo inferiore a quello goduto quando era alle dipendenze della Regione, al lavoratore stesso spetti la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali, pari alla differenza fra i due trattamenti economici.

La norma censurata ha stabilito che l'assegno non sia riassorbibile.

Questa previsione violerebbe l'art. 3 Cost. in quanto sarebbe fonte di disparità di trattamento rispetto agli altri pubblici dipendenti per i quali in casi analoghi vige il principio generale di riassorbibilità, violerebbe poi l'art. 81 comma 4 perché non indica i mezzi per far fronte alle maggiori spese, inoltre intervenendo su una fattispecie che ha già prodotto ed esaurito i suoi effetti lederebbe anche il principio di buon andamento e con questo l'art. 97 Cost.

La Corte ritiene fondata la questione in riferimento all'art. 81 comma 4 Cost. e assorbe le altre due questioni.

Secondo la Corte la norma in oggetto è sicuramente fonte di un aumento della spesa complessiva per il personale degli Enti Provinciali perché qualsiasi incremento retributivo invece di determinare una corrispondente riduzione dell'assegno ad personam vi si aggiunge integralmente.

Il legislatore avrebbe dovuto quantificare l'aggravio di spesa derivante dalla disposizione legislativa e provvedere specificamente alla sua copertura.

Non si può considerare rispettato tale onere dalle due disposizioni in tema di copertura finanziaria che si trovano nei commi 119 e 120 della medesima legge regionale.

Il comma 119 stabilisce che "Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008". Secondo la Corte si tratta di una disposizione generica che non contiene una puntuale e specifica determinazione dell'onere finanziario

derivante dal precedente comma 116, onde non è possibile verificare l'idoneità degli stanziamenti già iscritti nel bilancio 2008 a far fronte a quell'onere.

Il comma 120 dispone che allo stato di previsione della spesa di cui alla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2008 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa elencate nell'Allegato 2 alla stessa legge n. 16 del 2008. Tale Allegato non contiene alcuna voce alla quale possa essere ricondotta la spesa relativa all'assegno ad personam spettante ai dipendenti regionali trasferiti alle Province.

Sentenza n. 100 del 17 marzo 2010

Materia: contenimento della spesa sanitaria. Principi di leale collaborazione e di coordinamento della finanza pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 3, primo comma, 51, 81, quarto comma, 97, primo e terzo comma, 117 e 118 della Costituzione.

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 4, comma 2, e 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo).

Esito: parziale accoglimento

Estensore: Carla Campana

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna l'articolo 4, della legge della legge regionale in oggetto, nella parte in cui, dopo aver previsto che le "*consulenze in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ulteriormente rinnovabili né rinegoziabili*" (comma 1), stabilisce (comma 2) che, proprio in previsione della loro scadenza, l'Azienda sanitaria o ospedaliera può chiedere all'assessorato regionale di verificare se fra le risorse umane presenti nell'organico del personale regionale siano comprese figure professionali compatibili con le esigenze dell'Azienda richiedente e laddove presenti può incaricare detto personale dipendente di fornire la consulenza prevedendo la corresponsione delle remunerazioni, ovvero, laddove le professionalità richieste non siano reperibili in organico, autorizzare l'Azienda alla stipula del contratto di consulenza.

Impugna, altresì, l'articolo 7 della stessa legge regionale secondo il quale le Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere della Campania hanno obbligo di bandire concorsi riservati per i lavoratori in servizio in modo continuativo da almeno tre anni presso strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate, licenziati e posti in mobilità a seguito di provvedimento di revoca dell'accreditamento conseguente alla perdita dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il ricorrente ritiene, in primo luogo, che le due norme impugnate, comportano impegni di spesa che sono in contrasto con il contenuto dell'Accordo stipulato dal Presidente della Regione e dai Ministri della salute e dell'economia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del citato Accordo, intervenuto il 13 marzo 2007, infatti, tra i provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, rientrano anche quelli concernenti le consistenze del personale a tempo indeterminato, determinato nonché quelle relative a forme di lavoro flessibile, convenzioni e consulenze con riferimento ai fattori che hanno incidenza diretta ed indiretta su dette

consistenze (assunzioni, cessazioni, riorganizzazione dei servizi, accorpamenti, esternalizzazioni, creazioni di nuovi enti, ecc).

Nel novero di tali provvedimenti, pertanto, rientrano, secondo il ricorrente, anche le misure oggetto delle disposizioni impugnate, le quali, sarebbero state assunte in violazione dell'Accordo summenzionato e, per l'effetto, in violazione del fondamentale principio di leale collaborazione.

Su tali basi, dunque, viene dedotto un primo profilo di illegittimità costituzionale, comune ad entrambe le norme censurate, per violazione degli articoli 117 e 118 Costituzione e del principio di leale collaborazione.

Secondo il ricorrente, inoltre, la Regione Campania sarebbe anche venuta meno agli specifici vincoli, strumentali al conseguimento dell'equilibrio economico nel sistema sanitario, contenuti nel piano di rientro di cui al già citato Accordo del 13 marzo 2007. I predetti articoli 4 e 7, infatti, contrasterebbero con i principi volti al contenimento della spesa sanitaria (identificati quali principi fondamentali della materia, oggetto di potestà legislativa concorrente statale e regionale, "coordinamento della finanza pubblica") ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), norma che attribuisce natura vincolante agli *"interventi individuati nei programmi operativi di riorganizzazione, potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311"*. Discende da questo punto, pertanto, la deduzione di un secondo profilo di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione, per violazione dei principi fondamentali, nella materia di legislazione concorrente, del "coordinamento della finanza pubblica".

Analogha censura, in ultimo, sebbene sotto altro profilo, viene rivolta al solo articolo 4, comma 2, della legge regionale qui in esame. Il ricorrente, infatti, ipotizza che esso reintroduca *"surrettiziamente la facoltà incondizionata delle Aziende sanitarie locali di affidare nuove consulenze o di rinnovare quelle in corso"*, ponendosi in contrasto con la previsione (anch'essa costituente, secondo il ricorrente, principio fondamentale della materia "coordinamento della finanza pubblica") contenuta nell'articolo 46 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri detta previsione ha subordinato a puntuali presupposti legittimanti l'attività di affidamento di consulenze quali la specificità dell'oggetto dell'incarico e la sua strumentalità rispetto alle esigenze dell'amministrazione conferente, l'impossibilità oggettiva di utilizzazione di risorse interne, la temporaneità della prestazione e la sua valutazione in termini di grado elevato di qualificazione, la possibilità di prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo in presenza dell'accertamento rigoroso di un'esperienza qualificata, maturata nel settore ove si presta attività di consulenza, in contrasto con quanto previsto dalla legge regionale impugnata che richiede unicamente per l'espletamento della consulenza una mera richiesta dell'azienda interessata.

La Corte Costituzionale respinge le censure ora descritte, volta a ravvisare la violazione del principio di leale collaborazione ipotizzata dal ricorrente con riguardo agli articoli 4, comma 2, e 7 poichè, richiamando un orientamento consolidato della propria giurisprudenza, esclude che sia ipotizzabile una approvazione ministeriale della legge

regionale in esame, essendo palese che l'approvazione prevista dall'Accordo si riferisce a provvedimenti amministrativi e non già legislativi che siano adottati dalla Regione.

Con riguardo alla pretesa violazione dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali, nella materia di legislazione concorrente, del "coordinamento della finanza pubblica", in particolare desumibili dall'articolo 1, comma 796, lettera *b*), della legge n. 296 del 2006, la Corte opera alcuni distinguo. Con riferimento all'articolo 4, comma 2, la Corte afferma che la norma dello Stato che assegna a tale Accordo carattere vincolante, per le parti tra le quali è intervenuto, può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica.

Tuttavia, la Corte ritiene che nel caso di specie, tale principio non può ritenersi disatteso poiché l'articolo 4, comma 2, della legge regionale in esame, non contemplando affatto la possibilità del ricorso a consulenze secondo condizioni meno rigorose di quelle previste dalla legislazione statale, non si pone in contrasto con quegli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario individuati nel già citato Accordo del 13 marzo 2007. Ugualmente ritiene non sussistere quanto lamentato riguardo all'articolo 7 della stessa legge regionale. La Corte ritiene, infatti, non corretta l'individuazione dell'ambito del coordinamento della finanza pubblica nel quale collocare le disposizioni impugnate che sono da collocare, più propriamente, nell'ambito dell'organizzazione interna della Regione, materia di competenza legislativa regionale esclusiva.

Il ricorrente, poi, impugna l'articolo 7 della legge della Regione Campania n. 16 del 2008 lamentando che la norma, nel bandire concorsi riservati ai lavoratori che abbiano prestato servizio in modo continuativo per almeno tre anni presso strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate, già licenziati o posti in mobilità a seguito di un provvedimento di revoca dell'accreditamento, violerebbe gli articoli 3, primo comma, 51 e 97, primo e terzo comma, Costituzione. Essa, infatti, contrasterebbe con quel principio del pubblico concorso che, sottolinea il ricorrente, secondo la giurisprudenza costituzionale costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare al fine di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Ancora, ribadisce il ricorrente, la censurata disposizione, nel contemplare la possibilità di svolgimento di concorsi riservati, non solo comporta un impegno di spesa che non è in linea con gli obiettivi di rientro dal disavanzo derivanti dal più volte richiamato Accordo tra Governo e Regione, ma implica inevitabilmente maggiori costi per il personale, privi di copertura finanziaria, donde l'ipotizzata violazione anche dell'articolo 81, quarto comma, Costituzione.

La Corte accoglie il rilievo ora descritto. Secondo la Corte, infatti, la più recente giurisprudenza costituzionale ha sottolineato come sia necessario, affinché "*sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'articolo 97 Cost.*", che "*l'area delle eccezioni*" alla regola sancita dal suo primo comma sia "*delimitata in modo rigoroso*" (così di recente, la sentenza n. 215 del 2009).

Secondo la Corte, tali principi valgono anche quando, come nell'ipotesi in esame, la riserva integrale dei posti operi nei confronti di un limitato gruppo di soggetti estranei ad essa, giacché pure in questo caso risulta violata quella natura "aperta" della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico. Su tali basi, dunque, si deve pervenire all'accoglimento della censura di violazione degli articoli 3, primo comma, 51 e 97, primo e terzo comma, Costituzione.

Secondo la Consulta, il censurato articolo 7 della legge regionale in esame viola anche l'articolo 81, quarto comma, Costituzione.

La Corte richiama la propria giurisprudenza costante nel ritenere che “il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'articolo 81 Costituzione. si ispira”, precisando che la copertura di nuove spese “deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri”. Per l'effetto dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo).

Sentenza: n. 104 del 17 Marzo 2010;

Materia: ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali e ordine pubblico e sicurezza;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza pubblica art. 117 comma 2 lett. g) e h) della Costituzione; legge 24 dicembre 2003, n.363, art. 22(Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali);

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: artt. 3 comma 4,18 e 20, della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009 n. 22. (Norme in materia di sicurezza nella pratica di sport invernali da discesa da fondo).

Esito: non fondatezza della questione;

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

Con la decisione n. 104/2009 la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della regione Basilicata 22 Luglio 2009, n.22,(Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione.

A sollevare la questione di legittimità il Presidente del Consiglio dei Ministri il secondo il quale le norme impugnate stabilendo che “i gestori delle aree sciabili attrezzate, i Comuni e le Forze di Polizia, al termine della stagione sciistica annuale, devono trasmettere alla Giunta regionale, l'elenco degli infortuni verificatisi, indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti al fine di individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni”, gravano le Forze di Polizia di un compito istituzionale obbligatorio non previsto dalla legge statale n. 363, del 2003 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), e violerebbero l' art.117, secondo comma, lettera g) Cost., che riserva in via esclusiva alla legislazione statale la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione statale.

Inoltre attribuirebbero, alle Forze di Polizia compiti aggiuntivi, rispetto alle previsioni della legge statale n. 363 del 2003, il cui art. 21 demanda alle suddette Forze la vigilanza sul rispetto delle sole disposizioni della legge statale e non anche di quelle dettate dalle leggi regionali.

Secondo la Corte la denunciata violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e in materia di ordine pubblico e sicurezza non è fondata, in quanto gli artt. censurati disciplinano la materia in attuazione dell'art. 22 della legge statale n.363 del 2003, che prevede che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore le Regioni debbano adeguare la propria normativa alle disposizioni della legge stessa. La legge n.22 del 2009 della Regione Basilicata non prevede nuovi obblighi, compiti o funzioni non previsti dalla legge statale a carico degli apparati delle Forze di Polizia, ma si limitata a richiedere alle Forze di Polizia una mera trasmissione di dati relativi agli infortuni sciistici e alla loro dinamica,

qualora conosciuta, dati che comunque sono già in possesso delle predette Forze, in quanto acquisiti nello svolgimento dei compiti a loro attribuiti dalla legge statale.